

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com

Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Legge di Bilancio 2025: novità fiscali collegate al rapporto di lavoro****Riduzione aliquote IRPEF**

La [legge di Bilancio 2025](#), modificando in modo strutturale l'[art. 11](#) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR ([D.P.R. n. 917/1986](#)) rimodula le aliquote IRPEF, che passano da quattro a tre:

| Aliquota IRPEF | Reddito imponibile |
|----------------|-----------------------------------|
| 23% | Fino a 28.000 euro |
| 35% | Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro |
| 43% | Oltre 50.000 euro |

Somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati), con un reddito annuo complessivo (al netto del reddito dell'abitazione principale) non superiore a 20.000 euro, si riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile, che varia in funzione del livello di reddito complessivo posseduto, calcolata con le seguenti modalità:

| Percentuale di abbattimento | Reddito complessivo (1) (2) | Somma che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF |
|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 7,1% | Fino a 8.500,00 | Max. euro 603,50 |
| 5,3% | Oltre 8.500,00 fino a 15.000,00 | Max. euro 795,00 |
| 4,8% | Oltre 15.000,00 fino a 20.000,00 | Max. euro 960,00 |

(1) Ai fini dell'individuazione della percentuale da applicare, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

(2) Ai fini della determinazione del reddito complessivo e della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero dei lavoratori impatriati, mentre non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito complessivo del reddito derivante dall'abitazione principale.

Nuova detrazione per lavoratori dipendenti con reddito superiore a euro 20.000

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati) con un reddito complessivo (al netto del reddito derivante dall'abitazione principale) superiore a 20.000 euro, spetta una detrazione dall'imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, determinata con le seguenti modalità.

Se il reddito complessivo non supera i 32mila euro, la detrazione è pari a mille euro; qualora invece il reddito complessivo superi la soglia dei 32mila euro spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzerà per i soggetti con reddito a ridosso dei 40mila euro.

| Reddito complessivo | Detrazione |
|-------------------------|---|
| Superiore a euro 20.000 | Fino a euro 32.000 Euro 1.000,00 |
| Superiore a euro 32.000 | Fino a euro 40.000 1000 x (40.000 – reddito complessivo) 8000 |

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai fini della determinazione del reddito complessivo e della determinazione del reddito di lavoro dipendente rileva la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'etero dei lavoratori impatriati mentre non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito complessivo del reddito derivante dall'abitazione principale.

Obblighi del sostituto d'imposta - riconoscimento della somma non imponibile e della nuova detrazione d'imposta.

I datori di lavoro sostituti d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, applicheranno in maniera automatica sia la somma non imponibile spettante ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro, che la nuova detrazione d'imposta per lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, verificando in sede di conguaglio di fine anno (o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) l'effettiva spettanza ed operando eventualmente per il relativo recupero.

Qualora l'importo da recuperare fosse superiore a 60 euro il recupero sarà operato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio fiscale.

Fringe benefit

Per i periodi d'imposta 2025 - 2026 - 2027, il limite di non concorrenza al reddito per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits), viene modificato come segue:

- 1.000 euro, per ciascun periodo d'imposta;

- 2.000 euro per ciascun periodo d'imposta per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati che si trovano nella condizione di cui all'[art. 12](#) comma 2 del [TUIR](#). Per l'applicazione del suddetto limite il lavoratore dovrà dichiarare al proprio datore di lavoro il codice fiscale dei figli.

Nel regime di esenzione rientra il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore ed è confermata l'inclusione delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'[art. 12](#), comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

L'esenzione concerne anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Confermata l'informativa fornita dal datore di lavoro alle RSU, ove presenti

Premi di risultato

La legge di Bilancio conferma anche gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione (5%) dell'aliquota IRPEF a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività.

La volontà del Governo di mantenere l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 5% rientra tra le misure volte alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed è in linea con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di sistemi premiali connessi all'incremento della produttività aziendale, anche a fronte dei positivi dati rilevati dal Ministero del Lavoro circa l'andamento del deposito dei contratti collettivi che prevedono premi di risultato e partecipazione agli utili d'impresa.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Restano invariati i limiti e le condizioni previste dalla Legge e dalle note di prassi dell’Agenzia delle Entrate per consentire il beneficio della cosiddetta “detassazione”.

L’aliquota agevolata al 5% è applicabile a fronte premi di risultato, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’[art. 51](#) del [D.Lgs. n. 81/2015](#), di ammontare variabile (comunque entro un limite complessivo “premiario” per singolo lavoratore non superiore a euro di 3.000 euro lordi) la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero del Lavoro, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il particolare regime fiscale di “detassazione” trova applicazione esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente (nell’anno precedente l’erogazione del premio) di ammontare non superiore ad euro 80.000.

L’esclusione vale solo ai fini dell’imponibile fiscale e non ai fini dell’imponibile contributivo.

Trasferimento del lavoratore: somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canone di locazione e manutenzione.

Per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nelle seguenti condizioni ed in possesso dei seguenti requisiti:

- con reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente l’assunzione non superiore a 35mila euro;
- che, in conseguenza dell’assunzione, spostano la loro residenza in un comune che si trova ad oltre 100 km dal precedente comune di residenza;

le eventuali somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di canoni di locazione o per spese di manutenzione, entro il limite massimo di 5.000 euro annui, non concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile, per i primi due anni successivi alla data di assunzione.

L’esclusione vale solo ai fini dell’imponibile fiscale e non ai fini dell’imponibile contributivo.

Auto aziendali concesse in uso promiscuo

La legge di Bilancio 2025 modifica il Testo unico delle imposte sui redditi introducendo una ulteriore penalizzazione per le autovetture aziendali con motore endotermico, modificando la modalità di determinazione, ai fini fiscali e previdenziali, del valore dell’automobile concessa in uso promiscuo al lavoratore.

Si assume quale valore imponibile ai fini fiscali e previdenziali il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio previsto dalle [tabelle ACI](#).

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, la percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, ed al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro